

Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale
Ente Morale - Istituto Universitario - Catania

Archivio Storico per la Sicilia Orientale



Anno LXXIV

1978

Fascicoli II-III

Indice

	<i>La continuità del lavoro storico</i>	383
ORAZIO CANCELIA	<i>Della rendita fondiaria in Sicilia nell'età moderna</i>	385
VINCENZO LA ROSA	<i>Paolo Orsi: una « storia accademica »</i>	465
GIUSEPPE BARONE	<i>Partiti ed élites politiche a Catania fra le due guerre</i>	573
ANTONINO CHECCO	<i>Le campagne siciliane degli anni Venti</i>	645
FILIPPO SALMERI	<i>Il manoscritto A18 della Biblioteca Comunale di Enna</i>	705
MATTEO GAUDIOSO	<i>Finanza municipale a Catania nel secondo Settecento</i>	721
MARIA GRILLO	<i>Salvatore Maria Di Blasi e gli « Opuscoli di autori siciliani »</i>	739
GIUSEPPE ASTUTO ROSARIO MANGIAMELI	<i>L'Archivio Beneventano in Lentini</i>	761
	<i>Notiziario bibliografico</i>	785
	<i>Vita della Società</i>	795

N. 73 del Registro giornali e periodici del Tribunale di Catania (Decreto 29-III-1949)

Tipografia dell'Università - Catania - settembre 1979

meni metafonetici o condizionati, di *e*, *o* pretoniche ed *e*, *o* toniche in *i*, *u*;

d) la forma *si* per *sei*⁴⁵.

Per quanto però riguarda questi due ultimi fenomeni, bisogna esser cauti nel trarre conclusioni, poiché essi si verificano, ad esempio, pure nel Veneto e, anche se più raramente, in qualche altra area.

La nostra indagine, pertanto, consente di ammettere con una certa sicurezza solo la presenza, nella copia, di una patina dialettale veneta⁴⁶. Degli elementi linguistici esaminati, infatti, se solo alcuni sono esclusivamente o prevalentemente veneti, altri, pur comuni a più dialetti, sono anch'essi riscontrabili in gran parte nell'area linguistica veneta.

Altri elementi ancora, particolari di altri dialetti tipo quelli dell'area linguistica meridionale, se pur costituiscono con la loro presenza nella copia un indizio, non consentono tuttavia, per la loro esiguità, di avanzare ipotesi attendibili.

⁴⁵ Vedi sopra, punto c delle caratteristiche venete e nota 41.

⁴⁶ « Abbiamo dei codici curiosi non ancora noti, in cui queste vite hanno una patina veneta perché trascritte da qualche amanuense veneto, e debbono essere tra i più antichi ». Così C. Naselli in *Lezioni di Filologia romanza. La prosa italiana del sec. XIV*, Catania, 1938, p. 80.

Finanza municipale a Catania nel secondo Settecento

¹ L'interesse del documento che portiamo a conoscenza degli studiosi, va visto, oltre che nel contenuto di esso, anche in riferimento al momento storico in cui veniva alla luce, quello della Monarchia « illuminata »¹, e con particolare riguardo ad una città, Catania, che malgrado il lontano rientro (1238) alla demanialità, viveva ancora nelle spire delle oramai superate angherie del vescovo della Diocesi quale « Abate » della Abbazia di Sant'Agata la Vetere (1091-1092)².

Il conflitto fra il passato e il nuovo sorge da un interessantissimo documento, quello del Regio Visitatore De Ciocchis, del 1743, una « relazione » nella quale è evidentissimo il disagio col passato. Molti di quei dati sono prospettati, oramai, come « pretese »: La Chiesa Maggiore, quale R. Abbazia di Sant'Agata, non aveva mai cessato di tenere sotto rigoroso controllo i numerosi articoli della gestione amministrativa di cui ci serbano ricordo le periodiche Relazioni di Sacra Visita. E se queste, come altrove abbiamo detto, ci sembrano, o sono addirittura altezzose e presuntuose, è perché gli stessi Regi Visitatori di « Monarchia » ritenevano di agire nell'interesse della Corona stessa per il « dominio eminente » da essa esercitato su tutti i beni e su tutte le prerogative che risalivano alla fondazione di quelle Regie abbazie³.

¹ *Istruzioni per la città di Catania*. Pubblicate d'ordine e nel Palazzo dell'Ill.mo Senato nelle stampe del Bisagni nel 1754; di nuovo nel 1782 e 1794. Con ordine dei Superiori. Da un esemplare della Società di Storia Patria di Catania.

² MATTEO GAUDIO, *La questione demaniale in Catania nei « casali » del Bosco etneo. Il Vescovo-barone*. Catania, Libreria Musumeci Editrice, 1971. E la bibliografia ivi.

³ *Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam a Joanne Angelo De Chiocchis - Caroli III Regis iussu, Acta Decretaque omnia*, Vol. III, Vallis Neti. Panormi 1836 (anno della stampa).

All'insediarsi della nuova Dinastia (1734), i rapporti fra la città e il Vescovo-abate, almeno quanto alle « pretese », non erano gran che mutati, ma anch'essi prova di gradualità accomodamenti o adattamenti.

Un primo conflitto risale all'ottobre del 1421, e lo si deduce dalle ingenuamente lamentele del vescovo, il domenicano Giovanni Podio, dirette al Re, nelle quali faceva osservare che le autorità civiche di Catania, e i subalterni Acatapani, Capisciurta, da molto tempo « postquam fuerunt instituti » spogliavano la Chiesa dei suoi diritti, e precisamente dei diritti di Dogana nella estrazione di merci dal porto. E ancora nel 1423 in una terrificante lettera al Papa.

Con privilegio del 30 settembre 1427, re Alfonso riconfermava al Vescovo i diritti di dogana, di « statia » e di « barca » sulla Giarretta, riconfermandoli con privilegio del 9 giugno 1446, e peggio ancora, il Diritto di dogana sulle merci che si estraevano dal porto che proprio dallo stesso Alfonso (e specie il grano per i paesi di Barbaria), con particolare privilegio, erano stati destinati a potenziamento del molo e dello Studio Generale⁴.

Ancora a metà secolo XVI, come si rileva dai Tutt'Atti della Curia, la Mensa vescovile riscuoteva diritti di « gabella », e alcuni di natura angarica, detti della farina, della statera, della scannaria, della tintoria, del mosto, delle tegole e mattoni e degli ortolizi di Cifali, ricordati ancora, ma piuttosto come « pretese », nel 1743 dal De Ciochis.

Si deve al vescovo Bonadies, e nel 1682, la pubblicazione di un « Formulario » di 45 « bandi, di ordini, di ingiunzioni e divieti », accumulatisi nei secoli precedenti, e con penalità ben calcolate, nell'interesse della Mensa e della Regia Curia, relativi a tutti i possedimenti e casali della Mensa, da Catania a Mascali⁵.

Il primo di questi bandi prescrive che tutte le merci che entrano a Catania dal mare, entrino solo dalla « porta del porto saracino » proprio sul rovescio della maggiore chiesa, e solo se munite di « cedola » del doganiere o credenziere della Mensa; altrettanto per le estrazioni dal porto.

Analoga procedura per la introduzione di merci alla « Fiera di agosto », o a quella « lunare », o del lunedì, nella piazza omonima.

Le merci e prodotti agricoli, introdotti via terra, lo potevano solo, e col controllo e consenso del « decimaro » del Vescovo, dalla Porta De-

⁴ M. GAUDIO, *op. cit.*, pp. 27-31.

⁵ MICHELE ANGELO BONADIES, *Collectanea nonnullorum privilegiorum spectantium ad Ecclesiam Catanensem*, Catania, Tipografia Bisagni, 1682. Ripubblicato nel 1792.

cima a San Giuseppe il Transito, e della Porta di Aci, specificando la provenienza.

Il grano della Piana, demanio del Vescovo-abate, dalla Porta Decima; così il lino e la canapa perché provenienti dalle « gurne » della « Giarretta di Sant'Agata ». E correlativamente il divieto di « ingurnare », o come si diceva di « abbonare » canape e lino nella detta Giarretta, se non dopo il 20 luglio d'ogni anno.

È del 1614 la disposizione relativa alla introduzione di tegole e mattoni con diritti di decima al Vescovo.

Spettava sempre al Vescovo, o come si diceva, alla « Maggiore Ecclesia », la riscossione della « gabella delli conigli », e la « ragione di pilo », o di dogana, nella vendita o baratto di bestiame. Questo importava il divieto di peso e di macello ad estranei al Vescovo « dentro e fora la città di Catania ».

Fra i divieti, quello di « tingere o ingallare robba » senza licenza del « gabelloto della tinta »; e quello di vendere e fare vendere farina, senza licenza del gabelloto.

Quanto al divieto di raccogliere sale « allo galici di detta Maggiore Ecclesia », e all'obbligo di non pregiudicare il « quaglio » del sale, venivano stabiliti i giorni in cui cittadini potevano raccoglierlo, ma solo per uso personale, e nella misura di due tumoli, uno in proprio e uno per la Mensa.

Questi divieti erano stati regolati al tempo del vescovo « nepote » Scipione Caracciolo, col rappresentante della città don Raimondo Ramondetta, agli atti di Notar Vito Tabbuso del 15 maggio 1529. Venne stabilito come principio fondamentale che gli ufficiali della città di Catania « non digiano ne possanu canusciri di li robbi, vittuagli et beni di detta Majuri Ecclesia nè di li sudditi et ufficiali ».

Con concentramento nel « piano della Licatia » e dal 1531, e ad esclusiva del Vescovo, risulta il diritto di « decima » per la introduzione di maiali.

Ancora nel 1743 la Relazione De Ciochis ricorda i diritti a canoni della Mensa per la pesca di alosi e cefali nel Simeto, e in altre zone di mare, riservate, dette le « pietre » di « detta Maggiore Ecclesia ».

La Relazione De Ciochis, ricollegandosi alla « Collectanea » del Bonadies, ricorda i vasti latifondi alla Piana e sull'Etna, con la proprietà della dogana delle acque, delle « decime » su tutti i prodotti agricoli, con diritti di erbaggi, ortaggi, neve, ius librae, di scannaria, farinaggi, ter-

raggi, pascoli, usi nei boschi, mulini, censi enfiteutici, tutto da Catania a Mascali.

Il posto di dogana della Mensa era ubicato nella parte a sud della città, nella porta nei pressi del « bastione » di don Perruccio (Gioeni).

La Mensa vantava la privativa e il controllo di tutti i mulini, a Cifali, a Porta Marina, a San Giuseppe, alli Canali, a Sant'Anna, e correlativamente, il controllo delle acque, controllo che i magistrati civici non avevano diritto di impedire.

L'esclusiva del Vescovo della introduzione di tegole e mattoni, importava l'esclusiva della « carcara » alla Porta di Aci, e dello « stazzone » a Santa Maria di Gesù.

Nel 1667 il Bonadies affermava che alla Chiesa « tamquam domina et patrona ipsius maris », spettava un quinto della pesca nel mare di Catania. Questa può essere una delle ragioni per le quali nel 1760 il vescovo Ventimiglia, un « giansenista », avesse presunto di considerare come della Mensa le sciare formatesi nell'insenatura di mare avanti il Castello Ursino nel 1669, le future « Sciare Biscari », le sciare di Villasca-brosa nelle quali, con la villa, venne ubicata la Loggia massonica. La pretesa del Vescovo poteva anche sorgere dalla più antica, quella di considerare la Chiesa di Catania « superficiaria » di tutta la zona urbana e suburbana con diritto di riscuotere i canoni.

Ma era ovvio che proprio sul terreno di questi diritti si dovesse determinare quel conflitto già determinatosi sul terreno giurisdizionale, per cui molte di quelle « voci » di gabelle, ancora pretese dal Vescovo, erano venute a incrociarsi con alcune analoghe pretese dalla città, e persino nei casali del Bosco di Catania « pretesi » dalla città.

Quando si osserva che nell'anno indizionale 1605-06 le gabelle di legumi e vettovaglie (grano), venivano riscosse « in credenzaria », e cioè con personale proprio della città, alle porte esclusive, un tempo, del Vescovo, non c'è dubbio che i motivi di conflitto, quanto almeno a « li formenti entrati per conto della città », fossero stati superati nell'interesse della stessa. Abbiamo altrove accennato al conflitto del 1692 per la pretesa del Vescovo di riscuotere diritti di gabella a Porta Decima (San Giuseppe il Transito) per i prodotti che venivano dal territorio di Paternò⁶.

Il superamento del conflitto col Vescovo si avverte meglio rileggendo le voci di gabelle nel conto civico delle « entrate » dell'anno 1560-61, per

⁶ M. GAUDIO, *op. cit.*, pp. 56, 72-75.

le voci, cioè, monopolizzate dal Vescovo, quali le gabelle del maltolletto sulla carne, della seta cruda, quella « sopra li panni, siti et arbasci »; sul lino e sulla canapa, sul vino e sul mosto, sul cuoioame, sull'orzo, sul legname, sulle esportazioni, per un totale di poco più di onze 5.083 equivalenti a lire 64.810. Tutte ripetute nel conto del 1605-06, con l'aggiunta di quella del ferro, della « macina di fora », stante il monopolio dei mulini al Vescovo, della seta e manganello, de « li grana dieci sopra le vettovaglie », da riscuotere con propri « gabelloti » alle solite porte suburbane. Una interessante novità, questa, resa necessaria dalla amministrazione autonoma del Pantano, e dal 1582, e di alcune « chiuse » di terreni nel suburbio, per un totale di poco più di onze 16.325 equivalenti a lire 131.646.

Infine i diritti di gabella di « la fera di fivraru » e per quindici giorni, dati in appalto. Per la fiera di agosto i diritti spettavano al Vescovo⁷.

Nel vero e proprio territorio di Catania il demanio del Vescovo-abate si estendeva sul cosiddetto Iazzo del Pantano, sulla Piana « delli Comuni », e su lo Iazzo di Cifali oltre che su altre contrade del suburbio.

Le denominazioni stesse denunziavano la demanialità anche dopo il ritorno della città al demanio regio (1238). Per il Pantano, la parte di territorio più vicino alla città, non si era mai voluto osservare che il feudo, come « iazzo » e come « pantano », doveva venir considerato di demanio regio, e quindi « universale » dei « singoli », anche se poi assegnato al Vescovo-abate.

Per quella costante considerazione, e grazie all'interessamento di re Filippo II, il viceré don Marco Antonio Colonna investì della pratica don Nicolò Stizzia, catanese, giudice del Tribunale della Regia Monarchia. Il 5 aprile del 1582 venne emessa la sentenza condannando il Vescovo quale abate di Sant'Agata a non più occuparsi del Pantano⁸.

Continuava tuttavia a vantaggio del Vescovo il diritto di riscossione di « decime » in natura dai rimanenti latifondi, in città e nel « bosco », al momento della introduzione per le « porte » solite. Ce la ricorda il

⁷ F. G. TENERELLI, *Le finanze comunali di Catania verso il secolo XVI*, Catania, Nicolò Giannotta Ed., 1909.

⁸ *Istruzioni*, cit., p. VII: Tedeschi et Tedeschi Senator, Scammacca et Arizzi Senator, Valle Gravina Senator, Gravina Senator Tedeschi Bonadies Paternò Senator - Buglio Sindacus. Die quinto Martii, II, 1754.

De Ciocchis, unitamente ad altre « Pretese », ancora nel 1743, specie quanto ai diritti di dogana.

Le prime avisaglie, e non le prime, forse, risalgono al 1421 e al vescovo Podio, con quel particolare riferimento all'insolenza degli Acatapani e dei Capisciurta della città che osavano contestare alla Chiesa analoghi diritti.

Il documento, un « Regolamento », che portiamo a conoscenza degli studiosi, vive nel clima dell'« assolutismo illuminato » e costituisce un superamento del passato malgrado le più recenti « pretese » del De Ciocchis.

Il documento si presenta sotto la forma larvata del privilegio, cioè di capitoli placitati dal Sovrano, ma stilati dal civico Senato. Una anticipazione del fondamentale famoso decreto dell'11 dicembre 1841, seguito, e per singoli casi, da particolareggiate ordinanze tutte dirette a cancellare definitivamente tutti i diritti e abusi feudali, giunti fino a quell'anno, malgrado fossero stati aboliti da Ferdinando I con la Circolare del 23 Gennaio 1789, estendendo ai « fedeli e amati sudditi » della Sicilia i provvedimenti presi per il Regno continentale.

Il Regolamento approvato il 25 Febbraio del 1754 da re Carlo III, e stampato « d'ordine e nel Palazzo dell'Illustrissimo Senato nelle stampe del Bisagni » nel 1754, venne pubblicato « di nuovo » nel 1782 e nel 1794 « con licenza dei Superiori ».

Inizia con una prefazione nella quale si afferma che il Sovrano, nell'interesse della città, « si degnò », con Real Dispaccio del 26 maggio dell'anno precedente, disporre che venissero ascoltati a Messina, e dal Tribunale del Real Patrimonio, due Senatori e due Deputati della città di Catania al fine di fissare le norme necessarie al « miglior regolamento » della materia.

Segue il viceregio Decreto nel quale con riferimento alle decisioni di Messina del Tribunale del Real Patrimonio, si ordina di farle conoscere e rigorosamente applicare, con particolare riferimento alla vendita del vino, al fine di agevolare la città in un campo tanto delicato della sua economia, specie quanto al vino del Bosco. Seguono le firme dei Senatori e del maestro notaro⁹.

⁹ M. GAUDIO, *op. cit.*, p. 51. Ed anche: MATTEO GAUDIO, *Sicilia feudale. La questione demaniale in Francofonte*, Nicolò Giannotta Ed., Catania, 1969.

Il Regolamento è esposto in venti Capitoli illustrati tutti da un sotto-capitolo per materia. Ogni capitolo è diviso in sotto-capitoli tutti per i generi di annona e relative misure repressive. Questi sono relativi alla edizione del 1794.

Il primo capitolo impone che tutti i pesci, sia se pescati nel territorio e nel mare di Catania, sia se portati da altri luoghi da marinai forestieri, dovessero essere portati « nella baracca situata sotto il baloardo chiamato Don Perruccio », proprio alla marina, e messi a disposizione dei gabelloti e dei collettori, sia per venderli direttamente al pubblico, sia per darli ai « rigattieri », con obbligo ai marinai e rigattieri di venderli al prezzo di « tariffa » nelle « pubbliche piazze chiamate di S. Filippo, delle quattro Cantoniere e Porta di jaci », e in casi di abbondanza, nelle pubbliche strade.

Il « posto di baracca » al bastione di don Perruccio Gioeni, era lo stesso adoperato dal doganiere del Vescovo quando il tasso di dogana veniva riscosso a vantaggio della « Maggiore Ecclesia ».

Ogni infrazione, quanto alla località di vendita, quanto al peso, quanto alla qualità, quanto allo stato di conservazione, quanto al contrabbando, quanto al prezzo, andava soggetta alla penalità fissa di tari 7,10 all'Acatapano, e quella più grave, di « due tratti di corda essendo ignobile, ed un anno di carcere quando fosse persona civile ».

Oscura, ma forse molto chiara riesce l'estensione delle penali a « staffieri e gente di servizio di varie comunità » se avessero osato di « prendere » o di comprare « forzosamente i pesci fuori dalle solite tre piazze », con riferimento alle antiche « pretese » del Vescovo-abate che vantava il diritto di « un quinto » della pesca nel mare di Catania, con relative « pretese » dei « nepoti » del Vescovo, e di Ordini religiosi, le « varie comunità ».

Nel testo (pp. 5-9) segue la meta di ben 124 specie di pesci di mare, e quella di 10 specie del Pantano, del Biviere di Lentini, e di fiume: Paternò e Simeto. I prezzi della prima colonna del testo, a tari e a grana, riguardano le vendite del venerdì e del sabato, delle Vigilie, dei Quattro tempi e Quaresima. Quelli della seconda colonna, le vendite degli altri giorni della settimana¹⁰.

¹⁰ Istruzioni, *cit.*, pp. 5-9; *Meta perpetua di tutti i pesci*. Quanto al prezzo, appena 28 della prima colonna superano il tari (L. 0,42) a rotolo (80 grammi), e fra

Il Capitolo II, e sempre nell'edizione del 1794, regola la vendita di frutta e di altre cose commestibili, con la solita penalità di tari 7,10 all'Acatapano, e particolarmente verdura e « fogliami ».

Nel successivo Capitolo i pollami, con prezzi fra uno e cinque tari a capo, ed anche a grana.

Poi latticini e derivati addirittura a grana. Poi i generi di salumeria con prezzi da uno a tre tari a rotolo, ad anche a grana. Il rotolo: circa 800 grani.

Il Capitolo VII regola meticolosamente le attività dei Pasticciari e Tavernari, quanto alle confezioni, quanto alla qualità del vino. Poi il regolamento dei Droghieri.

Severissime, nei Capitoli IX-XIV, le misure di regolamento per Vermicellari, Maccaronari, Panetteri, Molinari e Macellari. Per i Macellari l'obbligo di macellazione nel pubblico macello « fuori la Marina » e alla presenza del Credenziere della Carne e del Maestro notaro (o Segretario) della Curia senatoria. Con rigorosa distinzione quanto ai generi e alla qualità.

Il Capitolo XV regola la vendita di uccelli selvaggi e conigli, per lo più a grana¹¹.

In riferimento ai precedenti, il Capitolo XVI regola la condotta degli Acatapani e dei subalterni Pavonazzi, preposti alla disciplina annonaria, autorizzandoli a dispensare penalità, ma sempre su conferma del Senatore

essi lo storione a 4 tari, lo spato ad un tari e grana 8; gambero a tari 2; le triglie addirittura a grana 18, e i merluzzi a grana 14, sempre a rotolo.

¹¹ Istruzioni, cit., p. 39; *Meta perpetua per tutti l'uccelli selvaggi*; e citiamo alcune specie tutte superiori a grana 10 a capo: pernicani, colli, carrubari, erbalori, galli papari, gallazzi, reali, anatre, maranguui, fiscani, cacchiaroni, rosselli, aironi imperiali, galli fasciani, terzaroli, gallinelli, papari, oche.

Queste mete vanno riferite alle *Istruzioni* della ristampa del 1794.

Quanto alle monete avvertiamo che l'onza di Sicilia corrisponde a lire 12,75. Che il tari (un trentesimo di onza) = lire 0,42; che il grano (un trentesimo di tari) lire 0,021.

Per le misure di peso, il cantaro di Sicilia, corrisponde a Kgr. 79,34. Il rotolo a 1/100 di cantaro, circa 800 grammi. L'oncia a grammi 26,5 (1/30 di rotolo).

Fra gli uccelli selvaggi manca il genere dei francolini (*attagenarum sive francolinorum*), una specie, e forse dal secolo XVII, completamente scomparsa.

Come, e già dalla seconda metà del secolo XV, sono scomparsi nella campagna di Catania e dell'Etna, come in tutta la Sicilia, i daini, i cervi, i caprioli, i cinghiali di cui ci serbano ricordo le mete civiche di Catania di quel secolo. Per questo rimandiamo alla pagina 111 del nostro citato studio *La questione demaniale in Catania*.

ebdomadario. I generi sequestrati, se non guasti, venivano distribuiti ai mendicanti, ai poveri e alle opere pie.

Il Capitolo XVII regola la vendita del vino nelle botteghe con prezzi adeguati alla qualità « distinguendosi quello delle Terre forti, l'altro della Rina, l'altro del Bosco » autorizzando il Senatore ebdomadario a regolarne i prezzi, secondo la qualità, ogni settimana con le solite penalità.

Veniva concesso che nei primi quattro mesi (estesi poi a sei dal Vicerè) si vendesse il vino prodotto nel territorio, e negli altri mesi vino forestiero e del Bosco, pagando la solita gabella. Con la ingiunzione che i « quartucci » e le solite minuzze « siano bollate coll'Armi della Città ». Il quartuccio: 0,42 di litro.

Il Capitolo XVIII, relativo alla igiene pubblica, merita di essere conosciuto nella quasi integrità: « Che nessuna persona [...] possa buttare nel mezzo delle strade sorta alcuna d'immondezza né acque lorde [...] ma dette immondezze si tengano ripostate nelle rispettive case per darle agli ortolani, zimbaleri e carrettieri » i quali, venendo in città grideranno « chi avesse immondezze », e non potranno rifiutarla « sotto pena di tari 7,10 dovute allo Spett. Patrizio come sopra ».

Che nessuno possa tenere « porci » in città sotto pena della confisca, specie se macellaio o esercente.

Che bovi e cavalli addetti al traino di carri, vadano « con campana o ciancianelli grossi al collo o in testa [...] affinché sia inteso nel passaggio ».

Una penale di onze 10 era inflitta a quegli esercenti che avessero tenuto « pennate e tende » di misura tale da impedire la libera circolazione.

La medesima pena veniva inflitta a quel « Padrone di bastimento che avesse buttato zavorra in vicinanza dello scaro e marina della Città ».

E ancora: « Si proibisce alli bordonari, pagliaroli, agliatori, carcerari, carrettieri, stazzunari ed altri che portano bestie di soma, di andare di giorno pelle strade del Corso [oggi via Vittorio Emanuele], e Piano di S. Agata, San Filippo e Quattro Cantonieri né carichi né leggieri, ma bensì per altre strade oblique, senza mai andar correndo per la Città, sotto la pena di onze quattro applicando ad arbitrio di detto Patrizio pell'acconcio delle strade ». Il Patrizio era il capo della Corte dei Giurati, o Senatoria.

I paragrafi 10 e 11 del Capitolo ci rendono edotti che non esistendo un servizio pubblico di nettezza urbana, veniva attribuito ai conciatori

di pelli, agli artigiani e bottegai « e a qualsivoglia altra persona cittadina e forestiera », l'obbligo di dover ogni sera, « far nettare e scopare fino alla metà della strada [...] e innanzi le loro porte e botteghe », riportando le immondizie « in mezzo della strada [...] affinché dagli ortolani e zimbaleri si potessero caricare e uscire dalla Città ». O lo farà la Città a loro spese.

Analoghe disposizioni per regolare le opere di muratura o di accomodamento di case sotto la sorveglianza di un « capomastro » della Città, soprattutto per « tirar la linea » di una nuova strada. Accorgimenti necessari, allora, dati i quasi recenti effetti del terremoto del 1693.

Il capitolo conclude con disposizioni di massima sulle responsabilità delle civiche autorità: Patrizio, Senato, Sindaco o Procuratore legale, nei confronti del Governo e del Tribunale del Real Patrimonio, con ritorno alle solite penalità « secondo la qualità delle persone » con riferimento a disposizioni del 1591, del 1596 e del 1609.

Il Capitolo XIX è una riconferma chiaritiva di alcune precedenti disposizioni.

Il Capitolo XX, conclusivo, reca le « Regole che dovrà osservare l'illmo Senato nella Città nel governo economico di essa » con particolare riferimento alle responsabilità del Senatore ebdomadario nelle opere di prevenzione e di repressione, assistito dagli Acatapani « così nobili come ignobili ». Egli dovrà riferire al consesso senatorio che dovrà riunirsi almeno quattro volte la settimana nella « Casa senatoria ». Se « in detti Giuntamenti le opinioni fossero diverse, in tal caso si divenga a votare l'affare » servendosi del Notaro della Corte per il computo dei voti e relative osservazioni, e far giungere i reclami al Tribunale del Real Patrimonio.

Il paragrafo 8 reca un particolare provvedimento per gli « speciali di Catania » che da alcun tempo avevano rialzato in maniera esorbitante il prezzo dei « medicamenti ». Che il protomedico provveda informando, se del caso, il Tribunale del Real Patrimonio.

E ancora più curioso il provvedimento che ingiungeva ai « pubblici notari » di attenersi « alle pandette, stabilimenti e statuti » quanto alla redazione degli atti quanto alle copie. E altrettanto ai notari delle Curie civiche (capitaniale, patriziale, giuratoria) « senza pretendere somma di vantaggio » sotto pena di onze venti, ad arbitrio del Patrizio, da applicare a vantaggio dell'ordinamento dell'archivio civico e « delle strade della città ».

Il paragrafo 20 del Capitolo XX, stante l'accenno ai « pesci e ad ogni genere di commestibili che si porta ed arriva alla marina della Città [...] per mercimoniare », è un chiaro riferimento alle antiche analoghe pretese del Vescovo-abate di Catania, onde, e soprattutto, nell'interesse « di ogni Forastiere », ignaro, veniva ordinato dalle autorità statali, suggeritrici di quelle disposizioni, « che dal Senato se ne facesse fare una nota distinta con l'individualità a chi si dee ogni diritto pagare », da affiggere alla Marina, « per così evitarsi le frodi ed estorsioni », vi è detto dei « subalterni ». Ma di quali, se non degli antichi « doganieri » del Vescovo?

Abusi ai quali aveva tentato di porre freno Ferdinando I con la Circolare del 23 gennaio 1789, da Napoli, e che sarà ripresa da Ferdinando II col Regio Decreto dell'11 dicembre 1841. In uniformità del quale e nell'interesse di Catania, con ordinanza dell'Intendente del 10 marzo 1843, veniva ordinata l'abolizione di diritti, ancora « pretese » dal Vescovo-barone, quali: il diritto di maltoletto sulle carni; del diritto di gabella sulla scannaria; del diritto di privativa sulle acque del Simeto, Benante, Fiumazzo, Gornalunga e « gorgi » adiacenti; del diritto di pesca sugli stessi.

Con ordinanza del 20 febbraio 1842, e sempre con riferimento al R. Decreto del 1841 era stata soppressa la privativa del Vescovo sulla cosiddetta « pietra della pesca » in determinate zone di mare, fra Catania e Mascali.

Veniva altresì soppresso il diritto di « Decima » su i « frutti industriali ».

Il diretto confronto con quanto, allora era stato fatto a Catania e con quanto si farà nei « casali » (comuni oramai) del Bosco, da Catania a Mascali, ci farà edotti che non esisteva più a Catania, nell'interesse del Vescovo, il diritto di « Acatapania », sui generi commestibili più svariati, nonché sui generi manufatti, stoviglie, stoffe ed altro. E, più particolarmente, (e spesso con l'obbligo di versamento in natura) sulla carne, sul pesce, la frutta, il sale, i legumi, i cereali, nonché sui generi manufatti.

Particolarmente esosi nel Bosco di Aci, frazionato in alcuni comuni feudali (non esclusa la stessa Aci, anche se Reale), quei Diritti angarici vennero soppressi con una serie di Ordinanze dell'Intendente (il Prefetto di allora) fra il 1842 e il 1843, motivo per cui, in sede d'Intendenza, il 24 marzo del 1843, il funzionario d'Intendenza, il valoroso giurista, Dottor Murena poté affermare che avendo le « decime » di Aci

« in comune la culla con quelle di Catania, ben è diritto che abbiano ora come comune la tomba »¹².

Ripetiamo qui un nostro antico giudizio: la legislazione relativa alla liquidazione di quelle angherie aveva trovato più tenaci resistenze in Sicilia, nella Sicilia del 1812. Quella legislazione, nata nel clima dell'« assolutismo illuminato », fu la tomba dei Borboni. Essi non pensavano alle vendicative resistenze dei baroni e del tradizionale ceto dirigente borghese, quello dei « Circoli dei Civili » già « Carbonari ».

¹² M. GAUDIO, *op. cit.*, pp. 85, 109-128. Con particolare riferimento alle *Ordinanze e provvedimenti emessi dall'Intendente della Provincia di Catania*, Catania, Tipografia Ospizio di Beneficenza, vol. I, pp. 38, 67; vol. II, p. 86-268; vol. I pp. 7-8.

A P P E N D I C E

Il documento che segue presenta un particolare interesse dal punto di vista giuridico, quello di una « Università » demaniale, e dal 1238, in via di liberazione della esosa soggezione vescovile. Un documento che illumina un'era nuova, quella di due viceré illuminati, con il significativo riferimento al passato, agli antichi privilegi ed esoneri « agli Ecclesiastici, Chiese, Conventi, Monasteri », con assoluto divieto, nel capitolo 9, di « arrendare le gabelle dell'Università a Chiesastici o a persone lor sommesse, ne tampoco valersi per collettori di persone chiesastiche, non potendo le medesime avere la menoma immiscenza nelle Gabelle sudette e negli affari dell'Università, che sono cose appartenenti ai Laici », a norma del Dispaccio del Tribunale del Real Patrimonio del 31 agosto 1751.

Non più ora alcun accenno al Tribunale di Monarchia, ma sempre al Tribunale del Real Patrimonio, nonché alle « Regie Prammatiche e alle Leggi municipali ». Una interessante novità, questa, delle « Leggi municipali », che sarà, presto, completata con quella di « Comune ».

Il termine « Università », tanto per le « terre » feudali, quanto per le « città » demaniali, era stata l'ostentata riserva, voluta dalla Corona, opposta a quella di « Comune » propria delle città dell'Italia centrale e settentrionale. Il termine entrò di moda anche in Sicilia nella seconda metà del secolo XVIII, dopo le Circolari del Tribunale del Real Patrimonio del 23 marzo 1759 e del 30 marzo 1763, ma piuttosto come affermazione di vanità, che per giuridica conformità.

Quelle Circolari, seguite da altre del 1785 e del 1789, non avevano avuto altro scopo che di spezzare la cerchia chiusa delle così dette « Mastre serrate » o « Mastre nobili » degli eleggibili alle cariche civiche. Con le nuove presunzioni entra quella di « Comune »¹.

¹ MATTEO GAUDIO, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel « Regnum Siciliae »*, Catania, Casa del Libro, 1952. MATTEO GAUDIO, *Sicilia feudale. La questione demaniale in Francofonte*, Catania, Nicolò Giannotta, 1969, p. 146.

*Istruzioni da osservarsi in Catania per l'Amministrazione delle Gabelle, e fondi dell'Università.**

Primieramente dovrà essere cura speciale de' presenti, e futuri Senatori di non far deteriorare dallo stato le Gabelle tutte dell'Università, e di procurare a che restassero sempre arrendate con tutto il possibile vantaggio, atteso il bene che sarà per risultare all'Università.

2. Che in tutte le liberazioni di dette Gabelle da farsi ne' tempi da Noi nel corso della visita prescritti intervenir dovesse non solo il Senato, o maggior parte di esso, ed il Sindaco, ma anche il Proconservatore, e soliti Deputati del Patrimonio, o maggior parte delli stessi; dovendo tutti, e precise il Sindaco, che è Procuratore generale del Pubblico, invigilar sempre al maggior beneficio di detta Università e far argine ai monopoli, e confabulazioni di coloro che fossero intenti a rendere minorate le gabelle, e sempreché esso Sindaco conoscesse inconveniente degno di riparo, in tal caso resti nell'obbligo di rappresentarlo a detto Tribunale del R. P. per distribuire opportunamente le provvidenze.

3. Non possa il Senato tenere in economia le gabelle di Panni e Sete, e quella delle tari due per salma di vino del Bosco, né qualunque altra gabella dell'Università, grande e picciola, che fosse, ma di tutte debba procurarne sempre col suo zelo l'arrendamento col vantaggio, che di sopra va detto, e qualora si desse il caso di non potersi, o non doversi per le circostanze de' tempi, o per motivo di minorazione d'offerte affittare alcuna di esse, debbano i Senatori eleggere per Collettori, o Credenzeri persone di onore, fedeltà e zelo, quanto potesse da queste sperarsi una esatta, e puntuale esigenza, senza la menoma falta, ed occultazione dell'introiti, con avanzarne però consulta al Tribunale del R. P. all'oggetto di riceverne l'approvazione, dovendo su di ciò invigilare anco il Sindaco.

4. Verificandosi una tal economia di gabelle, sia in obbligo il Senato curare, che ognuno senza eccezione alcuna corrispondesse all'Università i giusti e legittimi diritti di esse, senza usarsi la minima contemplazione con persona veruna, e su ciò pure debba invigilare il Sindaco per obbligo indispensabile della sua carica.

5. Che non possono in conto alcuno interessarsi ed avere alcuna immiscenza in dette gabelle liberate nella pubblica asta, dopo la promulgazione delli bandi, e subastazione all'ultimo migliore offerente tanto li Senatori, quanto lo stesso Sindaco, né i loro parenti, o pur altri Officiali, osservandosi su questo punto le Prammatiche, e Leggi municipali del Regno, sotto le pene, che in quelle vengono a trasgressori prescritte, ed in tal caso resterà tenuto detto Sindaco di passarne con sua rappresentanza lo avviso al Tribunale del R. P. per occorrere col riparo conveniente.

6. Si è osservato che la Gabella dell'oglio fissata per quattrocento ottantacinque nell'equalazione del 1728, abbi fruttato in economia ed in arrendamento somma maggiore di detto stato, cioè onze seicento di limpio, a causa della maggiore popolazione

* Istruzioni, cit., pp. 65-73.

della città, ove si smaltisce più oglio di quanto ne abbisognava allora nel 1728. E se bene nell'anno 1751 si sia gabellata per onze mille cinquecento dieci a D. Stefano Puglia, e ciò a motivo di non più pagarsi la franchigia per patto espresso dal gabello agli Ecclesiastici, Chiese, ed altri, come pria si praticava nell'entrata, ma dalla Università, secondo le tasse del rispettivo contingente ad ognuno spettante, che si sono spedite, o che si spediranno dal Tribunale del R. P. occorre non ostante incaricare il Senato, che in appresso dovesse curare di arrendersi detta gabella, non per anno 1 o per 3, come si è fatto per lo più per l'addietro, ma per anni due, quattro, o sei, giacché solendo l'oglio in un anno esser ubertoso, e nell'altro mediocre o scarso, giusto è che si gabellasse per due, quattro o sei anni, e non per uno, o per tre anni, o cinque, per non restar soggetta l'Università nel tempo di scarsezza alla perdita della gabella, mentre ognuno degli offerenti tira i suoi conti, e procura sempre ne' tempi abbondanti affittarla per il suo vantaggio; e su questo debba pure invigilare il Sindaco per l'esecuzione, ed in ogni caso, che fatte le diligenze, solamente si trovassero offerenti per anno uno, tre, o cinque, allora sia tenuto il Senato darne conto al Tribunale, con farsi carico del presente capitolo, e dire quanto l'occorresse per avanzare l'ulteriori risoluzioni.

7. Quantunque la Gabella del Macino fosse stata nell'equaglianza del 1728 situata per onze due mila quattrocento, ed in oggi si vedesse aumentata fino alle onze due mila novecento, tuttavia derivandone l'avanzo dal ritrovarsi la Città maggiore popolata, esser dovrà della cura del Senato, di farla ognuno senza la minima eccezione sodisfare; affinché in tal guisa ne alcansi l'Università il maggiore vantaggio nelle future liberazioni, che potrà soltanto sperarsi da una retta amministrazione, senza permettere, che qualunque Senatore, Sindaco, Secreto, Proconservatore, o altro Officiale godesse la menoma esenzione di essa Gabella, sia per il proprio consumo o per l'arbitrio che facciano in campagna, giusta il Dispaccio Patrimoniale de' 24 Novembre 1749 emanato circolarmente in tutto il Regno, altrimenti facendo il Senato, o tollerando il Sindaco, si dichiararono incorsi in quelle pene nel detto circolare Dispaccio prefisse, ed in altre a Noi, e Tribunale del R. P. benviste.

E toccante alle franchigie degli Ecclesiastici, Conventi, Monasteri sopra la macina si dovesse seguire l'ultima riforma generalmente stabilita in tutto il Regno per ordine di S. M. nell'anno 1749 osservando ad unguem il Senato le lettere circolari del Tribunale a tale oggetto spedite sotto li 29 Ottobre di detto anno 1749 ed 8 Giugno 1750 e perché restino intesi di non essersi sin'ora posto in esecuzione detto Regolamento, a motivo che dandosi a detti Chiesastici, Conventi, Monasteri, ed altri la franchigia secondo l'antica osservanza torna miglior conto all'Università, che viene a concedere minore quantità di quanto darne dovrebbe, in vista dalla detta nuova riforma dell'anno 1740, perciò debba il Senato prontamente, e fino a nuovo ordine, eseguire detta antica osservanza, come in oggi si sta praticando, tutte le volte che fosse di beneficio all'Università, altrimenti debba avere effetto l'accennata riforma, e quanto su di ciò nelle dette lettere circolari de' 29 Ottobre 1749 e 8 Giugno 1750 o altre posteriori lettere dal Tribunale del R. P. in Palermo stabilito.

8. Per la liberazione di tutte le gabelle dell'Università, come si è detto nel primo e secondo capitolo di quelle istruzioni, debba il Senato, usar le maggiori diligenze con bandi reiterati ne' tempi abili, per rinvenire oblatori che le vantaggiassero negli affitti,

e che si ricevano le offerte pubblicamente, ed a suono di campana, facendole proclamare dal banditore, per arrivare alla notizia delli oblatori, ed animarli a presentare le loro offerte, principiando le liberazioni nei tempi da Noi prescritti in corso di visita, e con quei quinti, che da Noi, e dal Tribunale del R. P. nel corso di essa visita sono stati accordati, cioè a dire di darsi li quinti a tari sei per onza sovra l'avanzo che facessero gli offerenti allo stato di ogni rispettiva gabella; usar dovendo ogni attenzione nel liberarle tutte, e non farne restare alcuna in economia, poichè non se ne dedurrà l'utile che se ne desidera nelle mani dei credenzieri e collettori, che puoco curano al vantaggio, anzi ne risulterà l'interesse al patrimonio della Città; quali liberazioni seguir debbano doppo usate tutte le diligenze possibili, colla reiterazione de' bandi, e subastazioni, e quando mai le offerte fossero minori dello stato, stimando il Senato doppo le solennità antescritte di accettarle per quel prezzo che ne sarà stata fatta l'ultima offerta, per non restare in economia, e nelle mani de' collettori, allora a quante volte tornassero meglio conto di accettare tali offerte minori, e non lasciare in collettorìa, potesse accettare dette offerte, per non perdersi quella stessa somma che sarà stata di già offerta, e nell'atto stesso debba subito il Senato darne conto al Tribunale del R. P. per attenderne le sue ulteriori risoluzioni.

9. Si proibisce espressamente al Senato di poter arrendare le Gabelle dell'Università a Chiesastici o a persone loro sommesse, né tampoco valersi per collettori di persone Chiesastiche, non potendo le medesime aver la minima immiscenza nelle Gabelle sudette, e negli affari dell'Università, che sono cose appartenenti a Laici, ostando le leggi Divine ed umane, e i Sacri Canoni, a tenore d'un altro Dispaccio circolare Patrimoniale de' 31 Agosto 1754 che debbasi dal Senato appuntino adempiere, e curarsene dal Sindaco in ogni tempo la dovuta e piena esecuzione sotto le pene in quello prefisse, ed altre da Noi, e Tribunale arbitrate.

10. Che il Senato debba puntualmente pagare tutti gli oneri dell'Università, ed in primo luogo le Regie tande e donativi, assegnatari della Illustre Diputazione del Regno, delle nuove gabelle, suggiogazioni, e censi, siccome debba pagare gli altri pesi, secondo le loro rispettive graduazioni, a tenore degli assenti, ed obblighi, che trattiene; come pure soddisfare l'espensioni del Culto Divino, Corpo politico, ed altre occorrenze, a tenore dell'ultima riforma, disposta nel corso della visita fatta nel 1751 e di altri Dispacci permissivi sussequentemente ottenuti, con recuperarne le solite partite di tavola, e l'apocche dei pagamenti per cautela di essa Università, senza potersi prendere il menomo arbitrio nè eccedere quel tanto può pagare, e quando succedesse il caso, e la necessità di qualch'altra somma di vantaggio per qualche precisa urgenza, ne debba avanzare consulta al Tribunale per ottenerne la provvidenza, ed il permesso, altrimenti sia tenuto a restituire de proprio quelle somme, che forse spendesse di sovrapiù.

11. Che gli attuarj della Corte del Senato, come quelli che stipulano l'apocche in piede de' mandati di tutto il denajo, che in ogni anno si paga per conto dell'Università, debbano essere pubblici Notai di esercizio, per non stimarsi di giusto, che come attuarj stipulassero apocche, spettando ciò a detti pubblici Notai di esercizio per così sempre restar cautelata l'Università di quel denajo, che dovrà a suoi creditori corrispondere.

12. La Gabella de' Mosti quatanque ne' tempi passati restata fosse in economia, e nel 1751 si vedesse liberata per anni quattro a Giuseppe Di Stefano per onze mille cento cinquantaquattro, e tari ventisette annuali, col patto di non più accordarsi nell'immissione la menoma franchiggia a Chiesastici, Conventi, Monasteri, Chiese, padri di dodici figli, ed altri, ma soddisfarsi dal Senato secondo le tasse, spedite, e da spedirsi per via del Tribunale del R. P., ad ogni modo viene incaricato il Senato di curare nelle future gabelle il possibile maggiore augumento dell'Università, con estirpare le frodi, e far che ognuno puntualmente corrispondesse detta gabella, dallo che sempre dipende il vantaggio di essa Università.

13. Si proibisce espressamente al Senato di poter pagare, e ripartire le somme ai legittimi creditori dell'Università per via del suo Procuratore Economico ma si debbano a dirittura far pagare, e seguir detti pagamenti a favore de' veri creditori, e loro legittimi procuratori, con alcanzarne prima la dovuta apocche, per restare in tal guisa cautelata l'Università, contro di cui potrebbero un giorno ripetere i creditori quella somma, che trovasse di essersi pagata ad altri senza la dovuta cautela.

14. Tutti li primi mandati di assento, che si pretendono da creditori bollali, censuali, ed altri sopra l'Università, o additarj sovra le gabelle, non potessero spedirsi dalla Corte di detto Senato, ma debbano soltanto correre, e spedirsi dal Tribunale del R. P. il quale conosce, ed esamina il diritto, e titolo di ciascheduno per la cautela dell'Università, ed impertanto senza il permesso di detto Tribunale non possano li creditori esser pagati de' loro rispettivi crediti, altrimenti verranno obbligati al rimpiazzo nomine proprio li Senatori.

15. Non possano i Tesorieri dell'Università dopo terminata la loro amministrazione, trattenersi in loro potere somma alcuna, anco minima di quelle somme che le sopravanzassero, comprese quelle dell'ultima riforma stabilita nella visita del 1751 da Noi fatta in questa Città, ma debbano intieramente depositarle in potere del Tesoriero successore a nome del Tribunale del R. P. senza potersi spendere, se non ad ordine del medesimo, giusta la legge prescritta nella detta visita con Dispaccio in data de' 21 Giugno 1751, e così sempre in avvenire osservarsi.

16. Tutti gli Officiali, che inservono al Senato, esser debbano secolari soggetti alla Real Giurisdizione, proibendosi affatto l'elezione di essi in persone Ecclesiastiche, per esser contro la forma delle prammatiche, e lettere Reali, dovendosi dal detto Senato fare tali elezioni in persone laiche soggette alla Real Giurisdizione, per essere nelle loro colpe, e difetti gastigati a dovere, affinché in tal forma ognuno delli Officiali servisse nel suo impiego con quella attenzione, che si ricerca, non potendo però il Senato rivocare quelle elezioni, che si trovassero fatte, e confermate da Noi, e Tribunale del R. P. senza prima attenderne le nostre risoluzioni, e del detto Tribunale.

Napoles 8 Xbre 1753. El Marq. de Vallesantoro.

Presententur, Exequantur, Registrentur.

† Franciscus Maria a Paula Tedeschi et Tedeschi Senator
 † [Mancano le generalità]
 † Petrus Maria Tedeschi Bonadies et Paternò Senator
 † Willelmus Scammacca et Arizzi Senator
 † Petrus Maria La Valle Gravina Senator
 † Marius Gravina Senator
 † Rosarius Maria Buglio Syndacus.

Die Quinto Martii 2. Ind. 1754.

Praesentes Instrutiones praesentatae, exequutae, et registratae fuerunt. et sunt in Curia Illustrissimi Senatus hujus Clarissimae, et fidelissimae Urbis Cataniae de Ordine et mandato subscriptorum Illustrium Senatorum Illustrissimi Senatus hujus praedictae Urbis, ac Spectabilis Don Rosarii Buglio Syndaci hujus praedictae Urbis, et quod praesententur, exequantur, et registrentur modo quo supra. Unde etc.

Agathinus Puglisi Notarius Curiae

Maria Grillo

Salvatore Maria Di Blasi
 e gli «Opuscoli di autori siciliani»

La produzione scritta di una determinata società rappresenta una spia sensibilissima dei fermenti sociali e culturali che si sviluppano e agiscono all'interno di essa. Proprio per questo, uno studio sistematico e accurato di questa produzione non può andare solo nel senso di una storia delle idee, ma costituisce uno strumento di individuazione e di verifica di determinate realtà sociali ed economiche¹. In questo senso,

¹ Questo lavoro, che vuole essere un contributo allo studio dei rapporti fra cultura e società nel Settecento siciliano, ha tratto ispirazione dalla lettura di studi sulla nascita e diffusione del libro, sui rapporti fra stampa, potere e società, sul libro come « merce » o come strumento di organizzazione del consenso, cui ha dato l'avvio l'ormai classico *L'apparition du livre* di LUCIEN FEBVRE ed HENRI-JEAN MARTIN edito per la prima volta a Parigi nel 1958 e tradotto in italiano, per i tipi di Laterza, solo nel 1976 con il titolo *La nascita del libro*. Per il ruolo profondamente innovatore di questo libro e, in genere, per le nuove prospettive della storiografia sulla stampa e la produzione libraria, vedi l'introduzione, a cura di ARMANDO PETRUCCI, premessa alla edizione italiana del testo e, dello stesso PETRUCCI, l'introduzione al volume miscelaneo *Libri, editori e pubblico nell'Europa moderna*, Bari, Laterza, 1977. In particolare, questo mio lavoro si inserisce, con l'adozione del metodo quantitativo, nel filone storiografico che fa capo ai due volumi miscelanei *Livres et société dans la France du XVIII siècle*, Mouton, Paris-La Haye, 1965 e 1970. I metodi e le prospettive di questo tipo di approccio alla storia della cultura sono stati descritti, in maniera assai suggestiva, da ALPHONSE DUPRONT, in *Livre et culture dans la société française du XVIII siècle*, in « Annales », 20 (1965), N. 5 e messi in discussione, almeno in parte, da FURIO DIAZ, sulla « Rivista storica italiana » del 1966 (pp. 933-947) e del 1972 (pp. 683-745). Una messa a punto del dibattito che su questa tematica si è sviluppato in Italia è nel saggio di ADRIANA LAY, *Libro e società negli stati sardi*, in « Quaderni storici », a. VIII (1973), n. 23, pp. 439-470, ora anche in *Libri, editori e pubblico*, cit. Lo stesso numero di « Quaderni storici » contiene anche una serie di saggi che si ricollegano, sia pure in maniera diversa, ai temi del rapporto fra cultura e società.